



**ISTITUTO COMPRENSIVO SAN LEONE IX
SESSA AURUNCA**

Via San Leo – 81037 SESSA AURUNCA (CE)
Ambito CE-11 – Tel. Direzione /Segreteria 0823/937033 - Fax 0823/935040
Codice fiscale:95015570617 - codice univoco **UFIQ4Z**
Pec: CEIC8AY008@PEC.ISTRUZIONE.IT
e-mail: ceic8ay008@istruzione.it
sito web: <https://www.icsanleone.it>

Prot. 5181/5-7

Sessa A. 02/10/2024

Alle Famiglie
E p.c. ai docenti di S. Infanzia
S. Primaria
S. S. 1° Grado
Sito web

Oggetto: Abolizione dell'obbligo di certificato medico per la riammissione a scuola dell'alunno dopo malattia Legge Regionale 25 luglio 2024, n.13

Si comunica a tutte le famiglie e al personale che sul BURC n. 53 del 25 luglio è stata pubblicata la legge regionale n. 13 del 25.07.2024 che abolisce il certificato medico per la riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza, di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n.1518.

La legge suddetta cita testualmente all'art.9 comma 1: "Per favorire la semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell'ambito scolastico nella Regione Campania è abolito l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n.1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n.264, relativo ai servizi di medicina scolastica)", salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffuse in attuazione della normativa vigente.

L'abolizione prevista dal presente articolo riguarda le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'infanzia.

Tanto premesso, si specifica che tutte le tipologie di assenza per malattia, anche superiori a 3 giorni per la scuola dell'infanzia e 5 giorni per la scuola primaria e secondaria di I grado, dovranno essere giustificate con le stesse modalità adottate per le giustificazioni per motivi diversi della malattia.

Giova precisare che, in assenza di certificazioni esterne che attestino lo stato di guarigione, assume fondamentale valenza l'esercizio personale del senso di responsabilità, codificato anche nel "Patto di Corresponsabilità" sottoscritto dalle famiglie.

Pertanto si consiglia di non far rientrare gli alunni a scuola in condizioni di salute non idonee, con sintomatologia ancora in corso.

Si precisa altresì che, ai fini della vigilanza sull'obbligo di istruzione (articolo 114 del Testo Unico Scuola e nuovo articolo n.570 ter del codice penale) e delle deroghe da prendere in considerazione per la validità dell'anno scolastico, alla scuola secondaria di I grado, qualora il numero delle assenze risultasse tanto elevato, tale da inficiare la validità dell'anno scolastico, rimane valida l'indicazione di presentare al rientro certificato medico attestante il periodo (dal... al...) di malattia per poter usufruire della deroga prevista.



Il Dirigente Scolastico
Dot.ssa Maria Luisa Tommasino
Firma autografa sostituita a mezzostampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D. Lgs. 39/93.
conforme all'originale firmato depositato agli atti d'archivio